

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2020-3930 del 25/08/2020                                                                                                                                                                                                                                               |
| Oggetto                     | D.P.R. 13 MARZO 2013 n° 59. GRSTEEL S.R.L. con sede legale in Comune di Bertinoro, Località Panighina, Via Grande n. 300. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di lavorazione lamiera sito nel Comune di Bertinoro, Località Panighina, Via Grande n. 300 |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2020-4093 del 25/08/2020                                                                                                                                                                                                                                              |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena                                                                                                                                                                                                                             |
| Dirigente adottante         | TAMARA MORDENTI                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Questo giorno venticinque AGOSTO 2020 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.P.R. 13 MARZO 2013 n° 59. GRSTEEL S.R.L. con sede legale in Comune di Bertinoro, Località Panighina, Via Grande n. 300. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di lavorazione lamiera sito nel Comune di Bertinoro, Località Panighina, Via Grande n. 300.**

#### **LA DIRIGENTE**

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

#### **Visto:**

- il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;
- la delibera del Direttore Generale di Arpaee n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpaee a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpaee, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. Sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpaee di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpaee n. 106 del 27/11/2018;

**Vista** la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

**Viste** le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

**Vista** la domanda presentata allo Sportello Unico (di seguito SUAP) del Comune di Bertinoro in data 24/12/2019, acquisita al Prot. Com.le 22742 e da Arpaee al PG/2019/1391 del 07/01/2020, da **GRSTEEL S.R.L.** nella persona di Greco Matteo, in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale in Comune di Bertinoro, Località Panighina, Via Grande n. 300, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale **per lo**

**stabilimento di lavorazione lamiera sito nel Comune di Bertinoro, Località Panighina, Via Grande n. 300** comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
- valutazione impatto acustico;

**Vista** la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

**Verificata** la correttezza formale e la completezza documentale;

**Dato atto** che, trattandosi di una autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., come nuovo stabilimento, il SUAP del Comune di Bertinoro, come previsto dal comma 3 dello stesso articolo, con Prot. Com.le n. 1425 del 23/01/2020, acquisito da Arpae al PG/2020/11290 del 24/01/2020, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge;

**Dato atto** che con la medesima, il SUAP del Comune di Bertinoro ha comunicato l'avvio del procedimento amministrativo, con contestuale richiesta di integrazioni;

**Visto** che a seguito di richiesta da parte della ditta, in data 25/02/2020 con nota Prot. Com.le 3660, acquisita da Arpae al PG/2020/30515, il SUAP del Comune di Bertinoro ha concesso alla ditta proroga dei tempi per l'invio della documentazione integrativa;

**Tenuto conto** che in data 10/03/2020, con nota Prot. Com.le 4743, acquisita da Arpae al PG/2020/39049 del 11/03/2020, il SUAP del Comune di Bertinoro ha rettificato ed integrato la comunicazione di avvio del procedimento, con contestuale richiesta di ulteriori integrazioni;

**Considerato** che in data 20/03/2020 la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita da Arpae al PG/2020/43893;

**Visto** che in data 20/04/2020 la ditta ha trasmesso documentazione integrativa volontaria, acquisita da Arpae al PG/2020/57657;

**Atteso** che in merito all'impatto acustico, con nota Prot. Com.le 8875 del 28/05/2020, acquisita da Arpae al PG/2020/78233 del 29/05/2020, il Responsabile del Servizio Edilizia Pubblica e Ambiente del Comune di Bertinoro ha comunicato quanto segue: *"Vista la dichiarazione del Tecnico Competente in Acustica [...] si ritiene che non sia necessario prevedere il rilascio di nulla osta di cui all'art. 8 della L. 26.10.1995, n. 447. Il titolare dell'attività è comunque tenuto al rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico. In caso di future ulteriori modifiche sulle sorgenti sonore, dovrà essere presentata idonea Documentazione di Impatto Acustico"*.

**Dato atto** che in data 16/06/2020 il Responsabile dell'endoprocedimento "emissioni in atmosfera" ha trasmesso "Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della istanza relativamente all'endoprocedimento emissioni in atmosfera", e che pertanto con nota Prot. Com.le 10718 del 29/06/2020, acquisita da Arpae al PG/2020/93159, il SUAP del Comune di Bertinoro ha comunicato alla ditta i motivi ostativi ex art. 10bis della L. 241/90 all'accoglimento dell'istanza;

**Visto** che in data 09/07/2020 la ditta ha trasmesso le proprie osservazioni in risposta alla comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., acquisite da Arpae al PG/2020/99802 del 10/07/2020, successivamente integrate in data 24/07/2020 con documentazione acquisita al PG/2020/107008;

**Dato atto** delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 03/08/2020, ove si dà atto del superamento dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza e degli esiti della Conferenza di Servizi;

**Evidenziato** che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale costituisce determinazione motivata di

conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-quater comma 1. della L. 241/90 e s.m.i.;

**Dato atto** che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate, sono riportate nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Ritenuto**, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **GRSTEEL S.R.L.** che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro;

**Precisato** che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

**Vista** la deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n.1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n.13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

**Vista** la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;

**Vista** la Deliberazione del Direttore Generale n. 106 del 27/11/2018;

**Vista** la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni EST n. 876/2019 con cui sono stati conferiti gli Incarichi di Funzione dal 01/11/2019 al 31/10/2022;

**Atteso** che nei confronti della sottoscritta Tamara Mordenti non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Visti** il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni, Elmo Ricci e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

#### **DETERMINA**

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **GRSTEEL S.R.L.** (C.F./P.IVA 04429830401) nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, con sede legale in Comune di Bertinoro, Località Panighina, Via Grande n. 300, **per lo stabilimento di lavorazione lamiere sito nel Comune di Bertinoro, Località Panighina, Via Grande n. 300.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
  - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Bertinoro e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5

della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

8. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni, Elmo Ricci e Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Bertinoro per il rilascio alla ditta richiedente, e per la trasmissione ad Arpa, ad AUSL ed al Comune di Bertinoro per il seguito di rispettiva competenza.

Per la Dirigente Responsabile  
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena  
Mariagrazia Cacciaguerra

La Delegata Responsabile dell'Incarico di Funzione  
Autorizzazioni Complesse ed Energia (FC)  
Tamara Mordenti

**EMISSIONI IN ATMOSFERA**

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

**A. PREMESSE**

La Ditta ha presentato istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ricomprendendo al suo interno anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento.

Come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del DLgs 152/06 e smi, il SUAP del Comune di Bertinoro con nota P.G.N. 1425 del 23/01/2020 acquisita al protocollo PG/2020/11290, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono state coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di Bertinoro;
- Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì;
- Arpa Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena.

Con la nota PG/2020/9865 del 22/01/2020 il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto ad Arpa Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpa del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera dello stabilimento.

Con nota PG/2020/9868 del 22/01/2020 il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Comune di Bertinoro di esprimere, all'interno della Conferenza di Servizi, le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia, come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e smi.

Con nota PG/2020/59894 del 23/04/2020 Arpa Servizio Territoriale di Forlì-Cesena ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria positiva delle emissioni in atmosfera nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito riportate:

**EMISSIONE E1- TAGLIO LASER** - Al punto di emissione E1 sono convogliate le emissioni provenienti dalla fase di taglio lamiera con la macchina laser dove la tipologia di materiale lavorato consiste in acciaio (ca 75%) e acciaio inox (ca 25%), e saltuariamente lavorazione di piccole quantità di lamiera di alluminio. Le polveri più grossolane prodotte dalla fase di taglio di tali lamiere vengono raccolte nel grigliato sottostante mentre le polveri più fine prodotte passano in un filtro a cartucce e poi emesse in atmosfera nel punto di emissione E1. L'attività di taglio laser è compresa nell'elenco dei Criteri per l'Autorizzazione ed il Controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99, al punto 4.13.16 "*Ossitaglio, taglio con raggio di plasma, taglio con raggio laser*" dell'allegato 4 /d. Le sostanze inquinanti emesse taglio laser sono polveri (valore limite 10 mg/Nmc), ossidi di azoto espressi come NO<sub>2</sub> (valore limite 20 mg/Nmc) e monossido di carbonio (valore limite 5 mg/Nmc). Tale attività è compresa anche nell'allegato 4 punto 4.31 della DGR 2236/09 e s.m.i, dove si fissa il valore limite per le polveri pari a 10 mg/Nmc.

In relazione alla presenza di Cr VI e Ni appartenenti alla Tabella A1 della Parte II punto 1.1 "Sostanze ritenute cancerogene e/o tossiche" dell'allegato I alla parte Quinta del D.Lgs 152/06 e s.m.i per i quali è prevista la valutazione del superamento della soglia di rilevanza di 5 g/h prima degli impianti di abbattimento.

Considerando il calcolo presentato dall'azienda (integrazione volontaria), che tiene conto dei

quantitativi di materiale lavorato complessivamente dall'azienda e dell'effettiva massa di acciaio inox asportata con il taglio laser negli acciai inox, si valuta che la soglia di rilevanza non venga raggiunta né singolarmente né complessivamente da Cr VI e Ni. Il limite di emissione previsto per Cr VI e Ni riportato nella stessa tabella pertanto non deve essere applicato nel caso di specie. Infine si rileva che l'impianto di abbattimento proposto dalla ditta (filtro a cartucce dotato di pressostato differenziale e pulizia pneumatica in controcorrente) rispetta le caratteristiche indicate ai dati forniti relativi nell'Allegato 3 dei Criteri CRIAER (velocità di filtrazione di 0,016 m/s) In conclusione si fissano i limiti più restrittivi e le prescrizioni sotto riportate:

| Inquinanti                                       | Concentrazione massima |
|--------------------------------------------------|------------------------|
| Polveri totali                                   | 10 mg/Nmc              |
| Monossido di carbonio                            | 5 mg/Nmc               |
| Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> ) | 20 mg/Nmc              |
| Frequenza monitoraggio                           | annuale                |

In conclusione si valuta che la Ditta debba:

- rispettare i limiti sopra citati con obbligo del monitoraggio annuale;
- effettuare la messa a regime del punto nuovo di emissione denominato E1.

**EMISSIONE E2 - SALDATURA MANUALE** - Al punto di emissione E2 sono convogliate le emissioni provenienti dalla attività di 1 postazioni di saldatura a braccio mobile svolte per un massimo di 2 ore al giorno. La ditta nelle successive integrazioni inviate stima un consumo di materiale di apporto (filo e bacchette) per la saldatura di 130 Kg/anno (110 kg non inox e 20 kg di inox). Per quanto riguarda l'attività di saldatura, la stessa rientra nei criteri CRIAER Allegato 4/d al punto 4.13.20 "Saldatura" dove si fissano i valori limite per il Materiale Particellare (10 mg/Nmc), Ossidi di Azoto (espressi come NO<sub>2</sub>) (5 mg/Nmc) e Monossido di Carbonio (10 mg/Nmc). Il punto 4.29 della DGR 1769/2010 e smi non e' applicabile a causa della presenza di sostanze cancerogene di cui alla Tabella A1 della Parte II punto 1.1 "Sostanze ritenute cancerogene e/o tossiche" dell'allegato I alla parte Quinta del DLgs 152/06 e smi. Per valutare i limiti di emissione di un impianto in cui si utilizzano sostanze cancerogene e/o tossiche, è necessario calcolare le soglie di rilevanza per tali sostanze e confrontarle con i limiti di legge. Nella fattispecie, per il Ni e il Cr(VI) appartenenti alla Classe II della Tab A1 dell'allegato I alla Parte Quinta del DLgs 152/06, la soglia di rilevanza è di 5 g/h. In relazione alla saldatura di acciaio inox ed ai quantitativi di elettrodi/filo dichiarati (20 kg/anno) si valuta il non raggiungimento della soglia di rilevanza di cui alla Tabella A1 della parte II dell'allegato I alla parte Quinta del D.Lgs 152/06 e s.mi. Inoltre rilevato che in generale i consumi di filo per saldatura non sono superiori ai 40 Kg/mese (130 kg/anno pari a circa 10,8 kg/mese) stabiliti al punto 5. "SALDATURA DI OGGETTI O SUPERFICI METALLICHE" del Parere espresso dal CRIAER nella seduta del 27 Febbraio 1995, la Ditta è esonerata dall'effettuare i monitoraggi annuali, fermo restando l'obbligo di rispettare i limiti di emissione sopra indicati e di annotare su apposito registro i consumi di materiale di apporto per saldatura, distinguendo quelli inox da quelli non inox. Oltre alla saldatura in tale punto di emissione viene effettuata anche la smerigliatura, rifinitura e assemblaggio dei pezzi tagliati. L'attività di smerigliatura è compresa nell'elenco dei Criteri per l'Autorizzazione ed il Controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera, al punto 4.13.22 dell'allegato 4/d, "Molatura, smerigliatura, carteggiatura, rifilatura", dove fissano i limiti delle sostanze emesse Materiale particellare di 10 mg/Nmc. Inoltre tale attività rientra nel punto 4.31 della DGR 1769/2010 e smi, dove si fissano i valori limite per le polveri totali a 10 mg/Nmc. Il CRIAER definisce inoltre che per tale attività deve essere installato un impianto di abbattimento per le polveri. La visione della scheda tecnica dell'impianto di abbattimento, corretta in sede di presentazione delle integrazioni, evidenzia il rispetto dei criteri minimi riportati in allegato 3 dei Criteri CRIAER (velocità di filtrazione di 0,011 m/s). Non e' presente un pressostato differenziale. Pertanto si propongono i limiti sotto riportati e le prescrizioni seguenti:

| Inquinanti                                       | Concentrazione massima                 |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Polveri totali                                   | 10 mg/Nmc                              |
| Monossido di carbonio                            | 5 mg/Nmc                               |
| Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> ) | 10 mg/Nmc                              |
| Frequenza monitoraggio                           | Registro+ monitoraggio annuale polveri |

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- in relazione ai parametri Monossido di Carbonio e Ossidi di Azoto rispettare i limiti indicati senza obbligo del monitoraggio annuale, ma con l'obbligo di annotare su apposito registro i consumi di materiale di apporto per saldatura, distinguendo quello inox da quello non inox sul punto di emissione E2;
- in relazione al parametro polveri, rispettare i limiti sopra citati con obbligo del monitoraggio annuale;
- effettuare la messa a regime del punto nuovo di emissione denominato E2.

Con nota P.G.N. 8959 del 17/01/2020, acquisita al protocollo PG/2020/78233 del 29/05/20, il Comune di Bertinoro – V Settore Edilizia e Urbanistica ha trasmesso le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico; di seguito riportate:

*“VISTI:*

- *la Variante generale al PSC approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 09/09/2019;*
- *la Variante generale al Regolamento Urbanistico Edilizio approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 60 del 18/12/2018;*
- *il Secondo Piano Operativo Comunale (POC) adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 80 del 20 novembre 2017;*

*PREMESSO CHE la richiesta viene valutata per gli aspetti urbanistici relativi a vincoli e tutele gravanti sul territorio che possono incidere sul procedimento in oggetto e che non si scende nel merito degli aspetti edilizi; SI DA ATTO CHE l'area oggetto di richiesta, distinta al catasto terreni al foglio n. 20 particella n. 133*

- *non ricade all'interno del perimetro di tutela delle falde termali disciplinate dall'art. 2.25bis delle Norme del PSC;*
- *non ricade all'interno della zona di interesse storico – archeologico disciplinata dall'art. 2.9 delle Norme del PSC;*
- *non è soggetta a vincolo idrogeologico disciplinato dal R.D. 3267 del 1923”.*

L'Azienda USL della Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota prot. 2020/141997/P del 09/06/2020, acquisita al protocollo di Arpa PG/2020/82730 del 09/06/20, ha espresso il parere di seguito riportato: *“in relazione alla ditta che effettua lavorazione lamiera metalliche si esprime parere favorevole per quanto di competenza”.*

Con nota P.G.N. 9738 del 11/06/2020, acquisita al protocollo PG/2020/84483 del 11/06/20, il Comune di Bertinoro – V Settore Edilizia e Urbanistica – Servizio Edilizia Privata ha trasmesso le proprie valutazioni in merito alla conformità edilizia, di seguito riportate:

*“VISTA la richiesta di parere da voi trasmessa in data 07/01/2020 con prot. com. n. 170 con cui si chiedeva di verificare la rispondenza del fabbricato ubicato in via Nuova n 300, loc Panighina, Foglio 20 particella 133, sub 1, ai requisiti urbanistici e se lo stesso risulta agibile per lo svolgimento dell'attività di lavorazione lamiera;*

*VISTO che la documentazione su cui verificare la conformità urbanistica è quella allegata all'Istanza AUA depositata in data 24/12/2019 con prot. com. n. 22742;*

*VISTO che in data 22/01/2020 con prot. com. n. 1304, ARPAE – SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI ha trasmesso al servizio scrivente formale “Richiesta valutazioni su conformità urbanistico-edilizia” in relazione alla domanda di AUA presentata in data 24/12/2019;*

*RITENUTO quindi di dover verificare per quanto di competenza la conformità urbanistica dello stato rappresentato così come dichiarato nell'Istanza AUA prot 22742/2019, con lo STATO AUTORIZZATO così come presente presso gli archivi dell'Edilizia Privata;*

*VISTO l'art. 3.27 comma 3 del vigente PSC che nel caso di insediamento di attività ad elevato impatto negli ambiti produttivi comunali prescrive che siano autorizzabili solo se preceduti da specifica valutazione degli impatti che ne dimostri la sostenibilità;*

*VISTO che il fabbricato in oggetto ricade in AMBITO A13.2.2 – AMBITO SPECIALIZZATO PER ATTIVITA' PRODUTTIVA DI COMPLETAMENTO ARTIGIANALE PRODUTTIVO;*

*VISTO che l'immobile oggetto di intervento ricade in area tutelata dall'art. 142, comma 1 lett. c. (fiumi, torrenti, corsi d'acqua) del D.Lgs. 42/2004, e s. m. e i.;*

*VERIFICATA la documentazione allegata all'Istanza;*

*VISTA la richiesta di documentazione integrativa trasmessa in data 23/01/2020 con prot. com. n. 1425;*

*VISTA la documentazione integrativa trasmessa in data 20/03/2020 con prot. com. n. 5367;*

*si evidenzia che non sono stati trasmessi gli elaborati necessari per verificare la conformità edilizia dello stato dei luoghi così come richiesti in data 20/03/2020 prot. com. n. 5367, ma solo l'elenco dei precedenti autorizzativi, quindi l'ufficio scrivente non può esprimersi in merito alla conformità edilizia dello STATO DI FATTO rispetto allo STATO AUTORIZZATO.*

*Verificato che il fabbricato in oggetto ricade in AMBITO A13.2.2 – AMBITO SPECIALIZZATO PER ATTIVITA' PRODUTTIVA DI COMPLETAMENTO ARTIGIANALE PRODUTTIVO e che l'attività da insediare consiste in lavorazione lamiera e carpenteria metallica e che tale attività rientra nell'uso "C 6a Attività manifatturiere industriali e artigianali" che è un uso ammesso negli ambiti A13.2.2, si ritiene verificata la conformità urbanistica dell'uso dichiarato".*

Con email del 12/06/2020, acquisita al protocollo PG/2020/85060 del 12/06/20, il Comune di Bertinoro – V Settore Edilizia e Urbanistica – Servizio Edilizia Privata ha altresì specificato quanto segue:

*"In considerazione del fatto che questo ufficio aveva fatto richiesta puntuale della seguente documentazione necessaria per verificare se lo STATO DI FATTO sia conforme allo STATO AUTORIZZATO, ovvero:*

- 1. - Tavola dello STATO ESISTENTE AUTORIZZATO dell'area oggetto di intervento completo di pianta, sezioni e prospetti in scala 1:100 adeguatamente quotati;*
- 2. - Tavola della SISTEMAZIONE ESTERNA ESISTENTE E AUTORIZZATA completa dell'indicazione delle aree permeabili ed impermeabili, dei parcheggi pertinenziali e dello schema degli accessi dalla viabilità comunale, distanze dai confini e dai fabbricati confinanti;*
- 3. - Rilievo fotografico dello stato dei luoghi completo dell'indicazione in pianta dei punti di presa;*
- 4. - Relazione tecnica descrittiva dello stato dei luoghi dove siano riportati i precedenti autorizzativi con cui è stato legittimato lo stato dei luoghi;*
- 5. - Si ritiene inoltre necessario, nel caso in cui l'attività per la quale la Ditta richiede autorizzazione sia classificata come industria insalubre, e con riferimento all'art. 3.27 del vigente PSC del Comune di Bertinoro, richiedere alla Ditta la presentazione di una specifica valutazione degli impatti che dimostri la sostenibilità dell'attività per cui è richiesta autorizzazione.*

*Verificato quanto trasmesso come integrazione in data 20/03/2020 con prot. com. n. 5367, rispetto a quanto sopra richiesto è stato trasmesso:*

#### **ALL 1 – Capannone GRSTEEL**

*Che non soddisfa quanto richiesto al PUNTO 1, in quanto è rappresentata solo una pianta, parzialmente quotata, priva di sezioni e prospetti oltre che dell'indicazione per ogni singolo vano della destinazione d'uso, superficie, altezza e RIA. Si evidenzia inoltre che l'elaborato risulta privo di cartiglio con l'indicazione della scala grafica di rappresentazione oltre a non essere firmato digitalmente da tecnico abilitato.*

#### **ALL 9A – Relazione Tecnica**

*Soddisfa parzialmente quanto richiesto al PUNTO 4, in quanto sono stati riportati i precedenti autorizzativi ma NON E' STATO DESCRITTO LO STATO DEI LUOGHI nel rispetto delle dotazioni previste dalle NTA del RUE vigente per la destinazione urbanistica dell'area di intervento AMBITO A13.2.2 così come disciplinati dai combinati articoli 3D.4, 2E.2, 2.2.11 e 2F.1. Ovvero doveva essere predisposta integrazione tecnica a firma di tecnico abilitato dove venisse dimostrato il rispetto degli indici e dei parametri edilizi così come ben specificati negli articoli sopra riportati. La Relazione ha riportato solo una breve descrizione del tipo di lavorazione e non ha approfondito gli aspetti edilizi*

#### **ALL 9B – Info Urbanistiche**

*Non è chiaro cosa questo documento contenga. Riporta la foto di vecchi disegni, probabilmente relativi ai precedenti autorizzativi citati nell'ALL 9A. Forse il tecnico voleva dire che quanto autorizzato con quei disegni è conforme allo STATO DI FATTO, che non è stato rappresentato per ... mancanza di tempo... ? I documenti così riportati sarebbero dovuti servire al tecnico incaricato della verifica della conformità edilizia per dimostrare che quanto da lui rilevato fosse effettivamente conforme a quanto autorizzato. Questo non è stato fatto. L'allegato così come trasmesso non è decifrabile in quanto privo di indicazioni/descrizioni di quanto riportato.*

*Si conclude infine evidenziando che quanto richiesto ai PUNTO 2, PUNTO 3 e PUNTO 5 non è stato trasmesso e si riporta integralmente in quanto già completo delle indicazioni necessarie per comprendere il tipo di documentazione necessaria. Risulta quindi evidente che quanto richiesto come integrazione sia stato trasmesso per il PUNTO 1 in modo errato e per il PUNTO 4 solo parzialmente per le motivazioni sopra riportate;*

*Senza la documentazione richiesta non ci sono gli elementi minimi necessari per verificare se lo STATO DI FATTO è conforme allo STATO AUTORIZZATO e alle norme tecniche vigenti”.*

A seguito della impossibilità da parte del Comune di Bertinoro (evidenziata nella nota P.G.N. 9738 del 11/06/2020 e nella email del 12/06/2020 sopra riportata) di verificare, come richiesto dall'art. 269 comma 3 del DLgs 152/06 e smi, la conformità edilizia dello STATO DI FATTO, così come rappresentato nell'Istanza AUA, allo STATO AUTORIZZATO, così come presente presso gli archivi comunali, e alle norme tecniche vigenti, il Responsabile dell'endo-procedimento ha valutato che l'istanza di AUA relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e smi, non potesse essere accolta positivamente.

Con nota di Arpae PG/2020/86712 del 17/06/2020 il Responsabile del procedimento ha comunicato al SUAP del Comune di Bertinoro, ai fini dell'effettuazione della comunicazione di cui all'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., i motivi ostativi all'accoglimento della istanza relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e smi, di seguito riportati:

- senza la documentazione integrativa richiesta dal SUAP del Comune di Bertinoro con le note PG 1425 del 23/01/2020 e PG 4743 del 10/03/2020 non ci sono gli elementi minimi necessari per verificare, come richiesto dall'art. 269 comma 3 del DLgs 152/06 e smi, la conformità edilizia dello STATO DI FATTO, così come rappresentato nell'Istanza AUA prot 22742/2019, allo STATO AUTORIZZATO, così come presente presso gli archivi dell'Edilizia Privata, e alle norme tecniche vigenti, come evidenziato nel parere P.G.N. 9738 del 11/06/2020 espresso dal Comune di Bertinoro – V Settore Edilizia e Urbanistica – Servizio Edilizia Privata, assunto al PG/2020/84483 del 11/06/20, e nelle successive precisazioni contenute nella successiva email del 12/06/2020, acquisita al protocollo PG/2020/85060 del 12/06/20,

nonché le modifiche necessarie ai fini del superamento del dissenso così come sopra motivato in merito alle emissioni in atmosfera:

- presentazione della documentazione integrativa di seguito riportata (che era già stata richiesta ma non completamente presentata dalla Ditta) e successiva positiva valutazione della stessa da parte del Comune di Bertinoro – V Settore Edilizia e Urbanistica – Servizio Edilizia Privata in merito alla conformità edilizia, tenendo conto, relativamente ai punti n. 1 e n. 4 delle indicazioni contenute nella email del 12/06/2020 del Comune di Bertinoro – V Settore Edilizia e Urbanistica – Servizio Edilizia Privata , acquisita al protocollo PG/2020/85060 del 12/06/20:
  1. *Tavola dello STATO ESISTENTE AUTORIZZATO dell'area oggetto di intervento completo di pianta, sezioni e prospetti in scala 1:100 adeguatamente quotati;*
  2. *Tavola della SISTEMAZIONE ESTERNA ESISTENTE E AUTORIZZATA completa dell'indicazione delle aree permeabili ed impermeabili, dei parcheggi pertinenziali e dello schema degli accessi dalla viabilità comunale, distanze dai confini e dai fabbricati confinanti;*
  3. *Rilievo fotografico dello stato dei luoghi completo dell'indicazione in pianta dei punti di presa;*
  4. *Relazione tecnica descrittiva dello stato dei luoghi dove siano riportati i precedenti autorizzativi con cui è stato legittimato lo stato dei luoghi;*
  5. *Si ritiene inoltre necessario, nel caso in cui l'attività per la quale la Ditta richiede autorizzazione sia classificata come industria insalubre, e con riferimento all'art. 3.27 del vigente PSC del Comune di Bertinoro, richiedere alla Ditta la presentazione di una specifica valutazione degli impatti che dimostri la sostenibilità dell'attività per cui è richiesta autorizzazione”.*

Il SUAP del Comune di Bertinoro, con nota P.G.N. 10718 del 29/06/20 acquisita al protocollo PG/2020/93159, ha comunicato alla Ditta i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i. come rappresentati nella succitata nota di Arpae PG/2020/86712 del 17/06/2020, precisando altresì quanto di seguito riportato:

*“Si comunica inoltre alla ditta GRSTEEL S.r.l. che, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della presente comunicazione, ha facoltà di presentare per iscritto a mezzo posta pec all'indirizzo [protocollo@pec.comune.bertinoro.fc.it](mailto:protocollo@pec.comune.bertinoro.fc.it), eventuali osservazioni anche corredate da documenti allo scrivente SUAP.*

*...omissis...*

*si precisa che i termini del procedimento di cui all'istanza presentata in data 24/12/2019 si intendono interrotti dalla data di ricezione della presente, e inizieranno nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni da parte della Ditta o, in assenza di risposta, alla scadenza dei 10 giorni fissati quale termine*

*ultimo per l'invio delle osservazioni da parte della Ditta".*

Con nota del 09/07/20, inoltrata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 10/07/20 e acquisita al protocollo Arpae PG/2020/99802, successivamente integrata con PEC del 24/07/20 acquisita al PG/2020/107008, la Ditta ha trasmesso le proprie osservazioni in risposta alla succitata comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i.

Il Comune di Bertinoro – V Settore Edilizia e Urbanistica – Servizio Edilizia Privata, con PEC prot. n. 12575 del 30/07/2020 acquisita al protocollo di Arpae PG/2020/110239 del 30/07/20, ha trasmesso le proprie valutazioni in merito alla conformità edilizia ed urbanistica, di seguito riportate:

*"VISTA la richiesta di parere da voi trasmessa in data 07/01/2020 con prot. com. n. 170 con cui si chiedeva di verificare la rispondenza del fabbricato ubicato in via Nuova n 300, loc. Panighina, Foglio 20 particella 133, sub 1, ai requisiti urbanistici e se lo stesso risulta agibile per lo svolgimento dell'attività di lavorazione lamiera;*

*VISTO che la documentazione su cui verificare la conformità urbanistica è quella allegata all'istanza AUA depositata in data 24/12/2019 con prot. com. n. 22742;*

*VISTO che in data 22/01/2020 con prot. com. n. 1304, ARPAE – SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI ha trasmesso al servizio scrivente formale "Richiesta valutazioni su conformità urbanistico-edilizia" in relazione alla domanda di AUA presentata in data 24/12/2019;*

*VISTO che il fabbricato in oggetto ricade in AMBITO A13.2.2 – AMBITO SPECIALIZZATO PER ATTIVITA' PRODUTTIVA DI COMPLETAMENTO ARTIGIANALE PRODUTTIVO;*

*VISTO che l'immobile oggetto di intervento ricade in area tutelata dall'art. 142, comma 1 lett. c. (fiumi, torrenti, corsi d'acqua) del D.Lgs. 42/2004, e s.m. e i.;*

*VERIFICATA la documentazione allegata all'Istanza;*

*VISTA la richiesta di documentazione integrativa trasmessa in data 23/01/2020 con prot. com. n. 1425;*

*VISTA la documentazione integrativa trasmessa in data 20/03/2020 con prot. com. n. 5367;*

*VISTA la comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'art. 10Bis della L. 241/90 trasmessa alla Ditta in data 29/06/2020 con prot. com. n. 10718;*

*VISTA la documentazione integrativa trasmessa in data 09/07/2020 e acquisita con prot. com. n. 11360;*

*VISTA la documentazione integrativa trasmessa in data 30/07/2020 con prot. com. n. 12559*

*PRESO ATTO della dichiarazione di "Regolarità urbanistica ed edilizia e conformità catastale" asseverata dal tecnico ing. Andrea Brasina ed integrata in data 09/07/2020;*

*PRESO ATTO della dichiarazione trasmessa dalla Proprietà in data 24/07/2020 e pervenuta ufficialmente al servizio scrivente in data 30/07/2020 con prot. com. n. 12559, con cui dichiara che lo stato dei luoghi rappresentato nell'ALL1 allegato all'istanza di AUA rappresenta uno STATO FUTURO che sarà realizzato solo dopo aver presentato regolare titolo abilitativo;*

*verificato che il fabbricato in oggetto ricade in AMBITO A13.2.2 – AMBITO SPECIALIZZATO PER ATTIVITA' PRODUTTIVA DI COMPLETAMENTO ARTIGIANALE PRODUTTIVO e che l'attività da insediare consiste in lavorazione lamiera e carpenteria metallica e che tale attività rientra nell'uso "C 6a Attività manifatturiere industriali e artigianali" che è un uso ammesso negli ambiti A13.2.2, si ritiene verificata la conformità urbanistica dell'uso dichiarato.*

*Nel rispetto di quanto asseverato dal tecnico e della documentazione integrativa pervenuta in data 09/07/2020 con prot. com. n. 11360 e successivamente integrata in data 30/07/2020 con prot. com. n. 122559, si ritiene verificata la conformità edilizia dello Stato di Fatto così come rappresentato nelle integrazioni pervenute in data 09/07/2020".*

Il Responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, alla luce delle succitate valutazioni positive del Comune di Bertinoro – V Settore Edilizia e Urbanistica – Servizio Edilizia Privata, espresse successivamente alla comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., ha ritenuto superati i motivi ostativi indicati nella nota PG/2020/86712 del 17/06/2020.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae e degli atti di assenso sopra citati acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, svoltasi in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e s.m.i., consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06

smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

## B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al Comune di Bertinoro in data 24/12/2019 P.G.N. 22742, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

## C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera:

**EMISSIONE AIR CONTROL TERMOSPLIT 31 – N. 3 generatori 31,3 kW cadauno, a metano**

relativa a impianto termico civile rientrante nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e smi ed in quanto tale non soggetta ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I della Parte Quinta del citato Decreto.

## D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dall'attività di lavorazione lamiere sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

### EMISSIONE N. E1 – TAGLIO LASER

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

|                 |       |       |
|-----------------|-------|-------|
| Portata massima | 4.000 | Nmc/h |
| Altezza minima  | 8,5   | m     |
| Durata          | 8     | h/g   |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

|                                                  |    |        |
|--------------------------------------------------|----|--------|
| Polveri totali                                   | 10 | mg/Nmc |
| Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> ) | 20 | mg/Nmc |
| Monossido di carbonio                            | 5  | mg/Nmc |

### EMISSIONE N. E2 – BANCO DI SALDATURA E SMERIGLIATURA

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

|                 |       |       |
|-----------------|-------|-------|
| Portata massima | 1.200 | Nmc/h |
| Altezza minima  | 8,5   | m     |
| Durata          | 2     | h/g   |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

|                                                  |    |        |
|--------------------------------------------------|----|--------|
| Polveri totali                                   | 10 | mg/Nmc |
| Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> ) | 5  | mg/Nmc |
| Monossido di carbonio                            | 10 | mg/Nmc |

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*", disponibile sul sito <https://www.arpae.it> (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera [https://www.arpae.it/dettaglio\\_generale.asp?id=2944&idlivello=1650](https://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650)). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e

dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.

3. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle **nuove emissioni N. E1 ed E2 entro tre anni** dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio di una o più emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente alle rispettive emissioni.
4. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Arpa Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpa Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: [aofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aofc@cert.arpa.emr.it)) e al Comune di Bertinoro la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle **nuove emissioni N. E1 ed E2, con un anticipo di almeno 15 giorni**.
5. Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
6. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alle **emissioni N. E1 ed E2** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpa Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpa Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: [aofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aofc@cert.arpa.emr.it)), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
7. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissioni N. E1** (per tutti gli inquinanti per cui è stabilita una concentrazione massima ammessa) **ed E2** (per il solo inquinante "Polveri totali") con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
8. Il monitoraggio periodico annuale per gli inquinanti "Ossidi di azoto (espressi come NO<sub>2</sub>)" e "Monossido di carbonio" dell'**emissione N. E2** è sostituito dalla annotazione mensile, sul **registro** di cui al successivo punto 9., dei consumi di materiale di apporto per saldatura, distinti in materiale di apporto inox e non inox (validati dalle relative fatture di acquisto). I consumi mensili di materiale di apporto per saldatura non devono essere complessivamente superiori a **kg 40**, per un totale annuo comunque non superiore a **20 kg** di materiale per saldatura inox e a **110 kg** di materiale per saldatura non inox.
9. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpa competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale dovranno:
  - essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati in fase di messa a regime e relativi ai monitoraggi periodici annuali. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
  - dovranno essere annotati, almeno mensilmente, i quantitativi di materiale di apporto per saldatura, distinti in materiale di apporto inox e non inox (validati dalle relative fatture di acquisto), utilizzati negli impianti di cui alla **emissione N. E2**, come richiesto al precedente punto 8.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**